

COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

REGOLAMENTO SULL'ATTIVITA' TRIBUTARIA



- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 3 luglio 2006. Entrato in vigore dal 1° gennaio 2007.
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98, del 29.03.2007, con effetto dal 1° gennaio 2007.
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120, del 30.04.2010, con effetto dal 1° gennaio 2010.
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2011 e dalla Deliberazione n. 135 del 15.06.2011, con effetto dal 1° gennaio 2011;
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 09.07.2012, con effetto dal 1° gennaio 2012;
- Modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 08.09.2014, con effetto dal 1° gennaio 2014.

INDICE

PARTE PRIMA

CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I – Collaborazione tra amministrazione e contribuente - tutela della buona fede

art. 1- Principio di collaborazione

art. 2 – Tutela della buona fede

art. 3 – Violazioni formali

TITOLO II – Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

art. 4 – Esercizio della autonomia regolamentare comunale

art. 5 – Modelli di dichiarazione e di comunicazione

TITOLO III- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

art. 6 – Modifiche ai regolamenti comunali

TITOLO IV – Efficacia delle disposizioni tributarie

art. 7 – Regolamenti sulle entrate tributarie

art. 8 – Termini per le obbligazioni tributarie

TITOLO V – Tutela dell'integrità patrimoniale

art. 9 – Compensazione

art. 9 bis – Importi minimi per versamenti e rimborsi

TITOLO VI – Diritto all'informazione

art. 10 – Conoscenza degli atti

art. 11 – Regolamenti e tariffe

art 12 – Informazioni legislative

art. 13 – Diritto all'accesso

TITOLO VII – Procedimento tributario

art. 14 – Requisiti degli atti tributari

art. 15 – Esercizio dell'autotutela

art. 16 – Riscossione dei tributi comunali

art. 16 bis – Interessi e spese

TITOLO VIII – Verifiche e controlli

art. 17 – Verifiche e controlli

art. 18 – Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi

TITOLO IX – Diritto d'interpello

art. 19 – Interpello

art. 20 – Contenuto dell'istanza di Interpello

art. 21 Effetti dell'istanza di Interpello

PARTE SECONDA

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

art. 22 – Principi generali

art. 23 – Ambito di applicazione

art. 24 – Attivazione del procedimento

art. 25 – Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

art. 26 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

art. 27 – Atto di accertamento con adesione

art. 28 – Perfezionamento della definizione

art. 29 – Effetti del perfezionamento

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI VARIE

TITOLO I – Rateizzazione dei crediti tributari

art. 30 – Crediti non iscritti a ruolo

art. 31 – Crediti iscritti a ruolo

TITOLO II – Disposizioni relative al contenzioso

art. 32 – Istanze ed impugnazioni

art. 33 – Affidamento esterno della gestione del tributo

art. 34 – Conciliazione giudiziale

TITOLO III – Potenziamento dell'attività tributaria

art. 35 – Stanziamenti

TITOLO IV – Disposizioni particolari in materia di I.C.I.

art. 36 - Abitazioni principale

art. 36 bis – Aliquote agevolate

art. 36 ter – aree fabbricabili e immobili di enti non commerciali

TITOLO V – Disposizioni in materia di imposta unica comunale (IUC)

art. 37 – Disciplina dell'imposta unica comunale

art. 38 – Funzionario responsabile

TITOLO VI – Disposizioni finali

art. 39 - Assenza o impedimento del Funzionario responsabile

art. 40 – Affidamento esterno della gestione del tributo

art. 41 – Sanzioni

art. 42 – Norme di riferimento

APPENDICE:

**Criteria di graduazione delle sanzioni approvati con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 172 del 05.10.1998**

PARTE I
CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

TITOLO I

Collaborazione tra amministrazione e contribuente

Tutela della buona fede

Articolo 1

Principio di collaborazione

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il Comune, sulla base delle risorse disponibili, adotta le iniziative opportune per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie da parte dei contribuenti, garantendo uno sportello con finalità informative e di ricezione delle denunce e altri atti e documenti presentati dai contribuenti. In caso di affidamento a soggetto esterno della riscossione e accertamento di tributi comunali, i contribuenti potranno rivolgersi allo sportello di tale soggetto.

Articolo 2

Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma violata.
3. Salvo quanto previsto dalla disposizioni sul diritto di interpello, non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti formali del Comune. La presente disposizione non si applica in caso di mere indicazioni verbali fornite dai dipendenti dell'Ente.

Articolo 3

Violazioni formali

1. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed accertate successivamente.

TITOLO II

Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

Articolo 4

Esercizio della autonomia regolamentare comunale

1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio che le obbligazioni tributarie comunali debbano esser assolte con il minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.

Articolo 5

Modelli di dichiarazione e di comunicazione

1. Il funzionario responsabile del tributo approva con propria determinazione i modelli di dichiarazione e di istruzione, per i quali non vi sono modelli ministeriali già adottati, curandone la redazione in modo che siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.

2. I modelli di dichiarazione dei tributi comunali, completi delle relative istruzioni, sono messi a disposizione del contribuente, in tempo utile, presso l'ufficio tributi.

TITOLO III

Chiarezza e trasparenza

delle disposizioni tributarie

Articolo 6

Modifiche ai regolamenti comunali

1. Le modifiche ai regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

2. Ogni qualvolta il Consiglio comunale modifichi un regolamento tributario, il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie provvede alla redazione dei testi dei regolamenti completi delle modifiche approvate.

TITOLO IV

Efficacia delle disposizioni tributarie

Articolo 7

Regolamenti sulle entrate tributarie

1. I regolamenti comunali che disciplinano le entrate tributarie sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Tali regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al precedente comma, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 8

Termini per le obbligazioni tributarie

1. In caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.151, primo comma, secondo periodo, del T. U. 18 agosto 2000, n. 267, qualora le tariffe siano state modificate rispetto all'anno precedente, il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il versamento della tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico possono essere effettuati o integrati sino all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il bilancio viene approvato.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.

TITOLO V

Tutela dell'integrità patrimoniale

Articolo 9

Compensazione

1. Le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso di tributi comunali possono, su richiesta da presentare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo del medesimo tributo per cui il rimborso stesso è stato riconosciuto.
2. La compensazione può effettuarsi sia per somme dovute a titolo di imposta o tassa, che per sanzioni ed interessi. Il contribuente, a pena di inammissibilità dell'istanza di compensazione, deve specificare esattamente con quali somme intende compensare il rimborso a lui spettante.
3. Il presente articolo non si applica ai tributi per i quali l'Ente abbia affidato l'attività di accertamento e

riscossione ad un soggetto esterno.

9 - bis

Importi minimi per versamenti e rimborsi

1. Ai sensi del comma 168, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289, i seguenti importi fino a concorrenza dei quali i versamenti dei tributi comunali non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi:

- Imposta Comunale sugli Immobili: euro quattro (€ 400), da intendersi come importo riferito all'intero anno di imposta;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità: euro due (€ 2,00);
- Diritto sulle pubbliche affissioni: euro due (€ 2,00);
- Tassa per l'Occupazione di Spazi ed aree Pubbliche: euro tre (€ 3,00);
- Imposta Municipale Propria: euro quattro (€ 4,00), da intendersi come importo riferito all'intero anno di imposta.

2. In nessun caso gli importi minimi di cui al comma precedente possono costituire una franchigia per il versamento o il rimborso.

3. Gli importi minimi di cui al comma 1 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, salvo che l'istanza di rimborso del contribuente sia stata presentata anteriormente a tale data. In tal caso si applicano i limiti previsti per ciascun tributo dalla normativa applicabile, *ratione temporis*, nel periodo di imposta cui la domanda di rimborso si riferisce.

4. Per la Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti si applicano gli importi minimi previsti dal relativo regolamento comunale.

TITOLO VI

Diritto all'informazione

Articolo 10

Conoscenza degli atti

1. Ferme le vigenti disposizioni legislative in materia di notifica degli atti tributari, il Comune assicura la effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con busta riportante la dicitura "Riservata personale", o mediante notificazione a mezzo dei messi comunali. Il Comune, quando si avvale del servizio postale per la notificazione dei propri atti in materia tributaria, opera con le modalità previste per la notificazione degli atti giudiziari. Anche in tale ipotesi l'ufficio tributi può avvalersi della struttura operativa dei messi comunali.

2. Gli atti vengono comunicati al luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle

informazioni in possesso del comune, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

3. La ripetizione delle spese di notifica avviene secondo le disposizioni fissate, tempo per tempo, con Decreto del Ministro delle Finanze.

Articolo 11

Regolamenti e tariffe

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione in ordine alle disposizioni tributarie comunali, mettendo a disposizione dei contribuenti, per la consultazione, i testi dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta presso l'ufficio tributi e lo sportello del cittadino. Il rilascio di copie è comunque soggetto ai diritti previsti dalle disposizioni dell'Ente.

2. Il Comune rende disponibili gratuitamente i testi dei documenti di cui al primo comma sul proprio sito internet (www.comune.tr.it).

Articolo 12

Informazioni legislative

1. Il Comune assume le iniziative necessarie per consentire la conoscenza delle disposizioni legislative in materia di tributi comunali, relativamente alle obbligazioni a carico dei contribuenti, mettendone i testi a disposizione degli stessi presso l'ufficio tributi e lo sportello del cittadino.

Articolo 13

Diritto all'accesso

1. Il contribuente ha diritto di accedere gratuitamente alle informazioni in possesso dell'amministrazione in ordine alla sua posizione tributaria. Il rilascio di copie è comunque soggetto ai diritti previsti dalle disposizioni dell'Ente.

TITOLO VII

Procedimento Tributario

Articolo 14

Requisiti degli atti tributari

1. Gli atti di liquidazione, accertamento ed irrogazione di sanzioni devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Sono esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti normativi e gli altri atti di carattere generale soggetti a pubblicazione con le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comprese le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta.
2. Gli atti di cui al primo comma devono contenere:
 - a) l'indicazione dell'ufficio presso cui ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'indicazione dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Gli atti tributari sono redatti nel rispetto del principio di chiarezza e motivazione, e sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo o dal suo delegato.

Articolo 15

Esercizio dell'autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo, o il funzionario da questi delegato, esercita il potere di annullamento d'ufficio o di revoca, totale o parziale, nonché di rettifica, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati (salvo l'intervenuto giudicato sostanziale).
2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la motivata sospensione degli effetti dell'atto. La sospensione può essere concessa anche al fine di consentire all'ufficio l'esame approfondito di scritti e/o documenti, acquisiti d'ufficio o prodotti dal contribuente, rilevanti rispetto alla posizione tributaria di quest'ultimo
3. In caso di pendenza di giudizio, l'eventuale sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
4. La sospensione può essere anche parziale e può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

Articolo 16 ***Riscossione dei tributi comunali***

1. Salvo diversa disposizione di legge, la riscossione spontanea dei tributi viene gestita direttamente dal Comune. Il versamento da parte del contribuente avviene, di norma, nel conto corrente aperto per ciascun tributo dal Comune oltre che, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante modello F 24. Il Comune potrà prevedere anche l'utilizzo di sistemi alternativi (pagamenti telematici, ecc.).
2. Ai fini del comma precedente, si considera riscossione spontanea sia quella che avviene mediante versamenti diretti dei contribuenti alle scadenze ordinariamente previste dalla normativa vigente o in sede di ravvedimento operoso, sia quella che consegue al pagamento spontaneo degli atti impositivi notificati dall'Ente.
3. Il Comune può deliberare l'affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati, nel rispetto dei presupposti e delle procedure selettive previste dalla normativa vigente, tutte o alcune fasi della attività di gestione, accertamento e riscossione volontaria e/o coattiva dei tributi. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.
4. Per i tributi di cui l'Ente, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha già affidato l'accertamento e la riscossione a soggetto esterno, sino alla scadenza dei rapporti in essere, resta comunque salvo quanto previsto dai relativi atti deliberativi e dai conseguenti capitolati/convenzioni.
5. La riscossione coattiva è svolta dal Comune, o dal soggetto cui sia stato deliberato l'affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'art. 52, comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. Sino alla scadenza del termine di cui ai commi 24, 25 e 25-bis, art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203 - convertito con modificazioni dalla L. 02.12.2005, n. 248 - e successive modificazioni ed integrazioni e salvo che intervenga antecedentemente una diversa determinazione da parte del Comune, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali continua ad effettuarsi con le modalità previste dalla normativa che disciplina ciascuna entrata e, ove non altrimenti previsto, può essere effettuata tramite ruolo emesso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 602/1973. Nel caso in cui l'Ente abbia affidato a soggetto esterno la gestione del tributo resta salva, sino al termine del rapporto, la disciplina applicabile all'attività di riscossione del soggetto affidatario.
6. In caso di gestione diretta dei tributi il Comune, dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

16-bis ***“Interessi e spese”***

1. Ai sensi del comma 165, art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la misura annua degli interessi applicabili ai tributi comunali è fissata nella misura di 2,5 punti percentuali in più del tasso di interesse legale.

2. Gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno, e fino alla data in cui viene emesso l'avviso di accertamento. In sede di riscossione coattiva, gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno, sino alla data in cui è emessa l'ingiunzione di pagamento o, in caso di iscrizione a ruolo, fino alla data di consegna all'agente della riscossione.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Le spese di notifica degli atti impositivi sono addebitate negli stessi.

TITOLO VIII

Verifiche e controlli

Articolo 17

Verifiche e controlli

1. I controlli finalizzati al recupero della evasione tributaria possono essere effettuati sulla base di criteri annualmente stabiliti dalla Giunta Comunale, sulla base della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla struttura organizzativa.

Articolo 18

Richieste di documentazioni o informazioni ed accessi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di liquidazione ed accertamento, l'Amministrazione può praticare accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria, nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali sono oggetto di apposito verbale di cui viene consegnata o spedita copia al contribuente.
2. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.
3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso.

TITOLO IX

Diritto di interpello

Articolo 19

Interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa concernente i tributi comunali, può inoltrare all'Amministrazione Comunale istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello deve essere presentata per iscritto, in carta libera, mediante consegna al protocollo dell'Ente – che ne rilascia ricevuta sulla copia – o spedita in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
5. L'istanza di interpello deve essere indirizzata al funzionario responsabile del tributo a cui la stessa si riferisce. In caso di tributo il cui accertamento e riscossione sia stato affidato ad un soggetto esterno, la domanda deve essere indirizzata a tale soggetto, che al momento della risposta ne invierà contestualmente copia per conoscenza al Comune.

Articolo 20

Contenuto dell'istanza di Interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione comunale;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare, nonché l'indicazione del periodo di imposta cui l'istanza si riferisce;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso

dell'Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà per l'Ente di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Amministrazione comunale può chiedere al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui all'art. 21 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata integrazione della documentazione comporta l'improcedibilità dell'istanza di interpello.

Articolo 21 ***Effetti dell'istanza di Interpello***

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile del tributo risponde per iscritto entro 120 giorni, nelle forme previste per la notificazione degli avvisi di accertamento del tributo in oggetto. Tale risposta, che deve essere motivata, è per il Comune vincolante, con esclusivo riferimento al contribuente istante e limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione comunale, che esplica efficacia nei confronti del contribuente a partire dal momento in cui la stessa gli è notificata nelle forme di cui al primo periodo del presente comma.

3. Qualora la risposta dell'Amministrazione non pervenga al contribuente entro il termine di 120 giorni, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

4. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta fornita dall'ufficio, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

5. Qualora la risposta dell'ufficio pervenga al contribuente oltre il termine di 120 giorni, questa equivale a rettifica dell'assenso formatosi tacitamente con il decorso del termine, ed obbliga il contribuente a conformarsi per tutti i comportamenti posti in essere successivamente alla ricezione della risposta stessa.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello, formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione comunale può rispondere collettivamente attraverso una determinazione del Funzionario Responsabile del tributo. La determinazione deve essere portata a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei.

7. Il termine di 120 giorni assegnato per la risposta decorre:

- nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Ente;
- in caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;

- nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - in caso di richiesta di integrazione della documentazione, dalla data in cui l'ufficio richiedente riceve la documentazione integrativa
8. La risposta è adottata dal funzionario responsabile del tributo cui la stessa si riferisce.

PARTE II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 22

Principi generali

1. Ai sensi dell'art. 50, L. 27.12.1997, n. 449, il Comune di Terni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e di contenere il contenzioso anche attraverso l'instaurazione di un miglior rapporto con i contribuenti, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza.

Articolo 23

Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente all'attività di accertamento, in rettifica o d'ufficio, dell'infedeltà o dell'omissione della denuncia o dichiarazione, e non si estende agli atti di accertamento dell'omesso, tardivo o parziale versamento, né alle violazioni formali concernenti la mancata o incompleta esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

2. Nel caso il rapporto tributario riguardi più coobbligati solidali, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati; in tal caso la relativa obbligazione tributaria si estingue nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché

degli oneri e del rischio di soccombenza di un'eventuale ricorso. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 24 ***Attivazione del procedimento.***

1. Il Procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 25 ***Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio***

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica. L'invito deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; nel caso l'accertamento si riferisse ad una fattispecie di omessa denuncia, deve essere indicato il periodo, o i periodi di imposta per i quali si intende avviare il procedimento;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - c) la maggiore imposta, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata ai sensi del comma 1-bis del presente articolo e le modalità di versamento;
 - d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione della maggiore imposta di cui alla lettera c).

L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.

1-bis Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1, mediante comunicazione scritta all'ufficio tributi del Comune di Terni e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. Il pagamento rateale è sempre possibile, secondo i criteri di cui al comma 4 dell'art. 28, anche senza prestazione delle garanzie previste dal comma 5 di quest'ultimo, e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. In presenza dell'adesione, la misura delle sanzioni applicabili indicata nel comma 5 dell'art. 29 è ridotta alla metà.

1-ter In caso di mancato pagamento dell'unica o di una delle rate, le somme ancora dovute di cui al comma 1-bis vengono rimosse coattivamente, secondo disciplina applicabile al tributo cui si

riferiscono.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non dà luogo ad applicazione di sanzioni pecuniarie. Tuttavia la mancata presentazione del contribuente si intende quale espressione della volontà di non dar corso al procedimento di accertamento con adesione.

4. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art 25, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando anche il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione che quelli di pagamento del tributo.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale.

Art. 27

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal

suo procuratore generale o speciale) e dal funzionario responsabile del tributo o dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

3. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'art. 63 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro.

Art. 28

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, se prevista ai sensi del comma 5.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Nel caso il tributo oggetto di accertamento non sia ordinariamente riscosso in autoliquidazione da parte del contribuente, bensì mediante iscrizione a ruolo da parte del Comune, l'accertamento con adesione si perfeziona con l'iscrizione a ruolo degli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

4. Il contribuente al momento della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, quando l'importo complessivo da pagare a titolo di tributo, interessi, sanzioni e spese è superiore ad € 1.000,00, può richiedere, con istanza contestuale, il pagamento rateale con un massimo di dodici rate mensili di pari importo, elevabile a ventiquattro se le somme dovute superano la cifra di € 6.000,00

5. Qualora non ricorrano gravi ragioni, da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 e sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Per il versamento delle rate successive alla prima, se complessivamente superiori ad € 50.000,00, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, per il periodo di rateazione aumentato di un anno.

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, le somme ancora dovute di cui al comma 1-bis vengono rimosse coattivamente, secondo disciplina applicabile al tributo cui si riferiscono. Qualora sia stata costituita la garanzia di cui al comma precedente, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, la riscossione coattiva viene operata a carico del contribuente e dello stesso garante.

Art. 29
Effetti del perfezionamento

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi solo parzialmente la base imponibile ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data dell'accertamento con adesione e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'amministrazione alla data medesima.
3. Resta fermo il principio di autonomia dell'obbligazione tributaria di competenza di ciascun periodo di imposta, sicché la definizione dell'accertamento è vincolante esclusivamente per i periodi impositivi espressamente oggetto di tale definizione e non esplica alcuna efficacia per eventuali ulteriori accertamenti, relativi a diversi periodi, ancorché riferiti al medesimo oggetto di imposizione.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
6. Qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo del minimo edittale previsto per la violazione più grave relativa al tributo.
7. Fermo quanto previsto dal comma precedente, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento, purché idoneo a consentire l'accertamento con adesione in base ai criteri di cui all'art. 23, non è stato preceduto da invito a comparire, formulato ai sensi dell'art. 25.

PARTE III
DISPOSIZIONI VARIE

TITOLO I

Rateizzazione dei crediti tributari

Art. 30

Crediti non iscritti a ruolo

1. Il contribuente, con motivata e documentata istanza, può richiedere la rateizzazione dei propri debiti tributari derivanti da atti di accertamento e/o irrogazione di sanzioni, quando l'importo complessivo a titolo di tributo, interessi, sanzioni e spese, riferito a uno o più atti scadenti nell'arco di 30 giorni, è superiore ad € 1.000,00. Tale importo deve intendersi riferito ad ogni singolo tributo. L'Ente, qualora verificati, in base alle ragioni addotte nell'istanza, che il pagamento in un'unica soluzione potrebbe portare un consistente nocimento alla situazione economica del contribuente, può concedere la rateizzazione. Qualora il tributo sia gestito da soggetto esterno all'Amministrazione, l'istanza deve essere indirizzata a quest'ultimo che applicherà i criteri di cui al presente articolo, in quanto compatibili.
2. La ripartizione del credito, in rate mensili scadenti l'ultimo giorno di ciascun mese, è stabilita dal funzionario responsabile del tributo o dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo. In ogni caso, l'ultima rata non può scadere a meno di dieci mesi dal termine per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente.
3. Le copie delle ricevute dei versamenti delle singole rate devono essere consegnati all'ufficio entro 10 giorni dal pagamento, al fine di consentire la verifica dell'esattezza e della tempestività dei pagamenti.
4. In caso venga omissis il pagamento di una rata, o questo avvenga oltre 10 giorni dal termine stabilito, l'ufficio può revocare il provvedimento di rateizzazione e procedere immediatamente alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute dal contribuente.
5. Alla scadenza dell'ultima rata l'ufficio provvede comunque alla riscossione coattiva degli eventuali importi residui ancora dovuti dal contribuente.
6. Il tasso di interesse per la dilazione è quello legale (art. 1284 Codice civile), calcolato giorno per giorno, maggiorato di n. 2,5 punti percentuali.
7. Nei casi in cui è possibile definire la sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e il contribuente vi provveda nei tempi e modi previsti dalla legge, può essere richiesta la rateizzazione limitatamente agli importi relativi a tributo e interessi.
8. In casi particolari, per speciali ragioni di ordine sociale e/o economico, la Giunta comunale può motivatamente disporre che la rateizzazione avvenga anche a condizioni più favorevoli di quelle indicate nei precedenti commi.

Art. 31
Crediti iscritti a ruolo

1. La ripartizione in rate dei crediti tributari iscritti a ruolo è ammessa nel rispetto dei principi stabiliti negli artt. 19 e 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

TITOLO II

Disposizioni relative al contenzioso

Art. 32
Istanze ed impugnazioni

1. I contribuenti che abbiano ricevuto un atto di accertamento e/o irrogazione di sanzioni o rimborso relativo a tributi comunali, qualora lo ritengano illegittimo o errato, possono presentare apposita istanza di revisione all'ufficio che ha emesso l'atto, affinché provveda alla rettifica o all'annullamento in sede di autotutela.

2. La presentazione dell'istanza non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale che, in ogni caso, anche qualora non vi sia risposta da parte dell'Ente, deve essere proposto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, nei tempi, nei modi e per gli atti stabiliti dalla legge. Gli adempimenti di competenza, relativi al contenzioso, sono svolti dall'ufficio tributi tramite apposita struttura.

Art. 33
Affidamento esterno della gestione del tributo

1. In caso di affidamento dell'attività di accertamento e riscossione di un tributo ad un soggetto esterno all'Ente, a questi spetta la legittimazione a resistere in giudizio nei ricorsi proposti dai contribuenti avverso atti relativi al tributo affidato.

2. In caso di notificazione del ricorso anche al Comune, l'Ente valuta l'opportunità di costituirsi in giudizio anche in relazione agli aspetti di diritto della controversia.

Art. 34
Conciliazione giudiziale

1. L'istituto della Conciliazione giudiziale è applicabile esclusivamente quando l'atto impugnato rientri nell'attività di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né alle violazioni formali concernenti la mancata o incompleta esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di

elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. La proposta di conciliazione è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO III

Potenziamento dell'attività tributaria

Art. 35

Stanziamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 59, comma 1, let. p), è istituito un compenso incentivante a favore del personale dell'ufficio tributi, da finanziarsi sul gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili. La misura e la disciplina per l'erogazione di tale incentivo è stabilita dalla Giunta comunale.

TITOLO IV

Disposizioni Particolari in materia di

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Art. 36

Abitazione principale

1. A decorrere dall'anno 2008, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. L'esenzione di cui al comma precedente si applica:

- alle unità immobiliari considerate quale abitazione principale ai sensi del comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
- alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari;
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari assimilate dal Comune all'abitazione principale alla data di entrata in vigore del

decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, e cioè alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale ed alle abitazioni possedute da anziani o disabili - possessori di un'unica unità immobiliare e sue pertinenze - residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. L'esenzione non si applica comunque alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, ancorché adibite ad abitazione principale. Per queste, continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, comma 2 del citato decreto n. 504 del 1992.

4. Le agevolazioni previste, in termini di innalzamento della detrazione, dal regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, restano assorbite dall'intervenuta esenzione dell'abitazione principale, non essendo comunque applicabili alle unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9.

5. Ai fini della disciplina di cui ai commi precedenti, le pertinenze dell'abitazione principale e delle abitazioni ad essa assimilate sono considerate quali parti integranti della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto.

36-bis

Aliquote agevolate

1. Con la delibera comunale prevista dal comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si può stabilire che:

i) alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, che non siano già esenti ai sensi dell'articolo precedente, si applichi un'aliquota agevolata;

ii) alle abitazioni locare a titolo di abitazione principale secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, stabiliti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applichi un'aliquota agevolata;

iii) alle abitazioni locare a titolo di abitazione per gli studenti universitari secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, stabiliti tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori stipulati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, si applichi un'aliquota ulteriormente agevolata, fino ad un minimo del 2 per mille;

iv) al fine di favorire una politica di sviluppo dell'economia territoriale, specialmente nel campo dell'insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali, gli immobili classificati nelle categorie catastali D1 e D7, interamente posseduti da imprese (in forma individuale o societaria) che vi esercitano nuove realtà di carattere industriale o artigianale, scontino un'aliquota agevolata, di livello crescente, nei primi 4 anni dal completamento dell'immobile sino a giungere, al quinto anno, all'applicazione dell'aliquota ordinaria. Si considerano rilevanti ai fini dell'agevolazione solamente le imprese impiantate ex novo sul territorio comunale attraverso la costruzione di nuovi fabbricati o il recupero di preesistenti fabbricati non utilizzati. L'anno di completamento dell'immobile costituisce, ai fini della presente norma, il primo anno di applicazione del beneficio.

2. I contribuenti che beneficiano di un'aliquota agevolata (tranne nel caso della propria abitazione principale) sono tenuti a darne comunicazione al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ne hanno beneficiato, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso l'Ufficio Tributi.

36-ter

Aree fabbricabili e immobili di enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, let. i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Nel caso in cui la previsione di edificabilità di terreni inseriti nel Piano Regolatore Generale - P.R.G. - (o sua variante), solamente adottato, venga meno (totalmente o parzialmente) in sede di definitiva approvazione dello stesso, i contribuenti che abbiano corrisposto l'imposta su tali aree fabbricabili possono richiedere il rimborso del tributo pagato in eccesso, rispetto alla previsione definitiva, fino al terzo anno antecedente a quello nel corso del quale il Piano è stato definitivamente approvato. Il termine decadenziale per richiedere il rimborso, di cui al comma 164, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dalla data in cui la delibera di approvazione è divenuta esecutiva. Per il P.R.G. definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 307 del 15.12.2008, il suddetto termine decadenziale decorre dall'entrata in vigore della presente disposizione regolamentare. In ogni caso, il rimborso è concesso esclusivamente su istanza di parte.

TITOLO V

Disposizioni in materia di imposta unica comunale (IUC)

Art. 37

Disciplina dell'imposta unica comunale

1. L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). Il comune, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 688, art. 1, L. n. 147/2013, disciplina l'imposta unica comunale con separati regolamenti per i singoli tributi componenti la medesima.

Art. 38

Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile, anche con riferimento ai singoli tributi componenti l'imposta unica comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Ai fini della rappresentanza in giudizio resta fermo quanto disposto dall'art. 44 dello statuto comunale del Comune di Terni, secondo cui il Sindaco ha competenza in materia di liti attive e passive.
2. Nel caso in cui i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale siano affidati a concessionari dell'Ente a quest'ultimi spettano le attribuzioni del funzionario responsabile, secondo quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento.

TITOLO VI

Disposizioni Finali

Art. 39

Assenza o impedimento del Funzionario responsabile

1. In caso di assenza o impedimento del Funzionario responsabile di un tributo, le relative funzioni sono svolte dal funzionario da questi delegato alla gestione del tributo stesso.

Art. 40

Affidamento esterno della gestione del tributo

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi per i quali l'Ente abbia affidato l'attività di accertamento e riscossione ad un soggetto esterno. In tal caso, il soggetto che ha ricevuto l'affidamento individua tra i propri dipendenti il soggetto cui spettano le attribuzioni proprie del funzionario responsabile del tributo, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al quale compete, pertanto, anche la sottoscrizione degli atti di gestione del tributo.

2. In tutti i casi in cui norme legislative o regolamentari, compreso il presente regolamento, fanno riferimento al funzionario responsabile del tributo, si intende che tale riferimento sia fatto, nel caso di affidamento esterno, al dipendente individuato dal soggetto esterno di cui al primo comma.

3. Nel caso non si proceda all'individuazione di un dipendente a norma del comma 1, le attribuzioni del funzionario responsabile del tributo spettano al legale rappresentante del soggetto esterno gestore del tributo.

Art. 41

Sanzioni

1. Le sanzioni relative all'attività di liquidazione e accertamento dei tributi comunali sono irrogate dal funzionario responsabile del tributo o dal suo delegato, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 18.12.1997, n. 472, tenendo conto, ai fini della graduazione delle sanzione, dei criteri attuativi del predetto D.lgs. contenuti nella deliberazione del Consiglio comunale n. 172 del 05.10.1998 (in appendice al presente regolamento). Per le violazioni meramente formali si applica comunque, anche in deroga a quanto previsto dalla predetta delibera, l'art. 3 del presente regolamento, secondo il quale non sono irrogate sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.

2. Nei casi in cui risulta applicabile il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione ivi prevista viene determinata, tra il massimo e il minimo stabiliti dalla norma, nella stessa proporzione con cui verrebbe determinata, per i singoli periodi impositivi, secondo i criteri di graduazione di cui al comma precedente.

Art. 42
Norme di riferimento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce per il Comune la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota minima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, e dagli altri regolamenti delle entrate tributarie adottati in precedenza dall'Ente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici ai principi stabiliti nella parte I del regolamento (Carta dei Diritti del Contribuente) entro un anno dall'approvazione.

APPENDICE

**Criteria di graduazione delle sanzioni
approvati con deliberazione C.C. n. 172
del 5.10.1998**